

Giunta Regionale del Lazio

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

DEL 7 MARZO 1990

Addì sette marzo millenovecentonovanta, alle ore 11,40, nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

LANDI BRUNO	Presidente	MASELLI FRANCESCO	Assessore
SALATTO POTTIO	V. Presidente	PANIZZI GABRIELE	»
ARBARELLO PAOLO	Assessore	PASETTO GIORGIO	»
BERNARDI ENZO	»	PULCI PAOLO	»
CUTOLO TEODORO	»	TROJA GIACOMO	»
MANCINI LAMBERTO	»	TUFFI PAOLO	»
		ZIANTONI VIOLENZIO	»

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(Omissis)

Assenti: Vice Presidente Salatto; Assessori Arbarello, Pasetto, Pulci e Tuffi.

DELIBERAZIONE N. 1424

Accordo tra la Regione Lazio [Assessorato Sanità] e le associazioni di categoria AIOP e ARIS, relativo agli organi del personale dei servizi di analisi convenzionati e non convenzionati.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Igiene e Sanità;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1979, n. 39;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64;

CONSIDERATO che — a seguito di incarico assegnato dall'Assessore alla Sanità — il gruppo di lavoro costituito da funzionari dell'Assessorato alla Sanità, dalla Commissione Regionale di Vigilanza e delle associazioni di categoria ha completato il proprio lavoro e ha predisposto una bozza di accordo che qui di seguito si trascrive:

Art. 1. — I servizi di dialisi convenzionati devono disporre di un organico determinato, medico ed infermieristico, secondo i livelli qualitativi e quantitativi indicati nei successivi articoli, oltre al necessario personale ausiliario.

Presso la Direzione Sanitaria della Casa di cura è depositato un registro del personale del Servizio dialisi, contenente:

- a) il nominativo del personale;
- b) i titoli professionali;
- c) la mansione svolta;
- d) le caratteristiche del rapporto di lavoro.

Il registro è aggiornato ed è firmato manualmente dal Direttore sanitario.

Nel caso di gruppi di lavoro fra loro indipendenti ed utilizzando la stessa struttura, deve essere definito un organico proprio di ciascun gruppo. Ai fini di una corretta gestione del Servizio non è consentito organizzare gruppi in un numero superiore a quattro utilizzando la stessa unità di struttura.



Art. 2. — Al fine di garantire la certezza continuativa di assistenza, il mantenimento di un adeguato livello di esperienza e la continuità terapeutica, il personale in organico al Servizio di dialisi può avere rapporto di lavoro dipendente, a tempo pieno o a tempo definito, ovvero rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Ma, in ogni caso, il rapporto di lavoro o di collaborazione deve prevedere una durata non inferiore a 12 mesi ed una presenza settimanale in almeno tre turni per una durata complessiva non inferiore a 15 ore.

Art. 3. — Data la particolare delicatezza dell'assistenza in dialisi ed il pericolo potenziale derivante dalla disattenzione da stanchezza psico-fisica, l'uso di lavoro straordinario nel servizio di dialisi è limitato alla copertura di condizioni di particolare necessità ed è comunque ristretto a non più di 12 ore settimanali; tali ore sono anche comprensive di orario straordinario richiesto al personale per improvvise necessità presso altre attività della Casa di cura.

Il Direttore sanitario nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate dalla legge, attesta mensilmente per ogni unità di personale addetto al Servizio:

- a) i turni ordinari previsti nel mese;
- b) le eventuali ore di straordinario effettuate nel mese precedente.

Art. 4. — Ove il Servizio di dialisi sia organizzato in forma autonoma con più gruppi di lavoro deve essere diretto da un sanitario in possesso del diploma di specializzazione in nefrologia e dei titoli richiesti per svolgere la funzione di Dirigente responsabile di raggruppamento di unità funzionali (legge regionale n. 64/87, art. 30).

In caso di servizi di dialisi con unico gruppo di lavoro autonomo o aggregato a discipline affini, il servizio deve essere diretto da un sanitario in possesso del diploma di specializzazione in nefrologia e dei titoli richiesti per Dirigente di servizio (legge regionale n. 64/87, art. 30). Sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui al primo e secondo comma i sanitari che svolgevano le funzioni di dirigenti responsabili dei Servizi dialisi all'entrata in vigore della legge regionale n. 64/87 e cioè al 20 gennaio 1988. In quest'ultimo caso è richiesta almeno la presenza in organico di un sanitario in possesso della specializzazione in nefrologia.

L'inserimento in organico del servizio di dialisi di un sanitario è subordinato al possesso di un tirocinio di non meno di 200 giorni effettivi, presso un servizio di nefrologia e/o dialisi pubblico. I centri di riferimento sono tenuti ad accettare i tirocinanti.

La norma del tirocinio non si applica ai sanitari in servizio continuativo da almeno 6 mesi presso il servizio di dialisi della stessa casa di cura al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

La norma di cui al 3° comma, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco che indichi i posti disponibili per l'effettuazione del sopraddetto tirocinio.

Art. 5. — Il personale di assistenza diretta in dialisi è costituito esclusivamente da infermieri professionali.

Il personale con qualificazione professionale di infermiere generico già in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente accordo può essere mantenuto in servizio presso i servizi di dialisi, ma con caratteristiche di figura ad esaurimento. Ogni rimpiazzo o nuova assunzione nel servizio dialisi può essere effettuata solo con infermieri professionali.

Art. 6. — Il numero delle unità di organico, oltre il dirigente, dei medici operanti nel servizio, o nei gruppi, risulta, applicando la legge regionale n. 39/79, dalla seguente formula:

$$\frac{1}{6} \times (f \times P) \times \frac{Hd}{HLs} \times K$$

ove

- P = numero dei pazienti in trattamento;
f = 3 frequenze media delle prestazioni settimanali per paziente;
Hd = numero ore durata di assistenza per ogni trattamento dialitico;
HLs = numero ore settimanali di lavoro per unità;
K = coefficiente incremento per sostituzioni.

Art. 7. — Il numero totale delle unità in organico oltre la caposala degli infermieri addetti al servizio, o nei gruppi, risulta applicando la legge regionale n. 39/79, dalla seguente formula:

$$\frac{1}{5} \times (f \times P) \times \frac{Hd}{HLs} \times K$$

ove i simboli corrispondono a quelli del precedente art. 6.

Art. 8. — Per una realistica determinazione del fabbisogno del personale si deve tener conto di una durata di 6 ore di assistenza per ogni trattamento dialitico e di un coefficiente di sostituzione del personale pari a 1,25 per il personale infermieristico e personale medico. Comunque, ai sensi della legge regionale n. 39/79 l'organico di ogni servizio di dialisi convenzionato non può essere superiore a un sanitario responsabile + 2 sanitari collaboratori, 1 caposala e 4 infermieri professionali.

Art. 9. — I servizi di dialisi convenzionati del Lazio sono tenuti a rispettare il presente accordo a decorrere dal 1° marzo 1990 e a trasmettere semestralmente i fogli dei registri di cui all'art. 1 e 3 unitamente ai tabulati nominativi dei pazienti.

Art. 10. — L'accordo ministeriale 22 dicembre 1988, relativo alla rivalutazione monetaria e all'incremento del costo del personale sarà applicato dalla Regione Lazio a condizione che gli organici dei servizi di dialisi convenzionati siano adeguati agli indici ed ai profili professionali espressi nel presente accordo.

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare tale accordo, al fine di renderla operante; all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare l'articolato qui di seguito indicato:

Art. 1. — I servizi di dialisi convenzionati devono disporre di un organico determinato, medico ed infermieristico, secondo i livelli qualitativi e quantitativi indicati nei successivi articoli, oltre al necessario personale ausiliario.

Presso la Direzione Sanitaria della Casa di cura è depositato un registro del personale del Servizio dialisi, contenente:

- a) il nominativo del personale;
- b) i titoli professionali;
- c) la mansione svolta;
- d) le caratteristiche del rapporto di lavoro.

Il registro è aggiornato ed è firmato manualmente dal Direttore sanitario.

Nel caso di gruppi di lavoro fra loro indipendenti ed utilizzanti la stessa struttura, deve essere definito un organico proprio di ciascun gruppo. Ai fini di una corretta gestione del Servizio non è consentito organizzare gruppi in un numero superiore a quattro utilizzanti la stessa unità di struttura.

Art. 2. — Al fine di garantire la certezza continuativa di assistenza, il mantenimento di un adeguato livello di esperienza e la continuità terapeutica, il personale in organico al Servizio di dialisi può avere rapporto di lavoro dipendente, a tempo pieno o a tempo definito, ovvero rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Ma, in ogni caso, il rapporto di lavoro o di collaborazione deve prevedere una durata non inferiore a 12 mesi ed una presenza settimanale in almeno tre turni per una durata complessiva non inferiore a 15 ore.

Art. 3. — Data la particolare delicatezza dell'assistenza in dialisi ed il pericolo potenziale derivante dalla disattenzione da stanchezza psico-fisica, l'uso di lavoro straordinario nel servizio di dialisi è limitato alla copertura di condizioni di particolare necessità ed è comunque ristretto a non più di 12 ore settimanali; tali ore sono anche comprensive di orario straordinario richiesto al personale per improvvise necessità presso altre attività della Casa di Cura



Il Direttore sanitario nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate dalla legge, attesta mensilmente per ogni unità di personale addetto al Servizio:

- a) i turni ordinari previsti nel mese;
- b) le eventuali ore di straordinario effettuate nel mese precedente.

Art. 4. — Ove il Servizio di dialisi sia organizzato in forma autonoma con più gruppi di lavoro deve essere diretto da un sanitario in possesso del diploma di specializzazione in nefrologia e dei titoli richiesti per svolgere la funzione di Dirigente responsabile di raggruppamento di unità funzionali (legge regionale n. 64/87, art. 30).

In caso di servizi di dialisi con unico gruppo di lavoro autonomo o aggregato a discipline affini, il servizio deve essere diretto da un sanitario in possesso del diploma di specializzazione in nefrologia e dei titoli richiesti per Dirigente di servizio (legge regionale n. 64/87, art. 30). Sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui al primo e secondo comma i sanitari che svolgevano le funzioni di dirigenti responsabili dei Servizi dialisi all'entrata in vigore della legge regionale n. 64/87 e cioè al 20 gennaio 1988. In quest'ultimo caso è richiesta almeno la presenza in organico di un sanitario in possesso della specializzazione in nefrologia.

L'inserimento in organico del servizio di dialisi di un sanitario è subordinata al possesso di un tirocinio di non meno di 200 giorni effettivi, presso un servizio di nefrologia e/o dialisi pubblico. I centri di riferimento sono tenuti ad accettare i tirocinanti.

La norma del tirocinio non si applica ai sanitari in servizio continuativo da almeno 6 mesi presso il servizio di dialisi della stessa casa di cura al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

La norma di cui al 3° comma, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco che indichi i posti disponibili per l'effettuazione del sopraddetto tirocinio.

Art. 5. — Il personale di assistenza diretta in dialisi è costituito esclusivamente da infermieri professionali.

Il personale con qualifica professionali di infermiere generico già in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente accordo può essere mantenuto in servizio presso i servizi di dialisi, ma con caratteristiche di figura ad esaurimento. Ogni rimpiazzo o nuova assunzione nel servizio dialisi può essere effettuata solo con infermieri professionali.

Art. 6. — Il numero delle unità di organico, oltre il dirigente, dei medici operanti nel servizio, o nei gruppi, risulta, applicando la legge regionale n. 39/79, dalla seguente formula:

$$\frac{1}{6} \times (f \times P) \times \frac{Hd}{HLs} \times K$$

ove

- P = numero dei pazienti in trattamento;
- f = 3 frequenze media delle prestazioni settimanali per paziente;
- Hd = numero ore durata di assistenza per ogni trattamento dialitico;
- HLs = numero ore settimanali di lavoro per unità;
- K = coefficiente incremento per sostituzioni.

Art. 7. — Il numero totale delle unità in organico oltre la caposala degli infermieri addetti al servizio, o nei gruppi, risulta applicando la legge regionale n. 39/79, dalla seguente formula:

$$\frac{1}{5} \times (f \times P) \times \frac{Hd}{HLs} \times K$$

ove i simboli corrispondono a quelli del precedente art. 6.

Art. 8. — Per una realistica determinazione del fabbisogno del personale si deve tener conto di una durata di 6 ore di assistenza per ogni trattamento dialitico e di un coefficiente di sostituzione del personale pari a 1,25 per il personale infermieristico e personale medico. Comunque, ai sensi della legge regionale n. 39/79 l'organico di ogni servizio di dialisi convenzionato non può essere superiore a un sanitario responsabile + 2 sanitari collaboratori, 1 caposala e 4 infermieri professionali.

Art. 9. — I servizi di dialisi convenzionati del Lazio sono tenuti a rispettare il presente accordo a decorrere dal 1° marzo 1990 e a trasmettere semestralmente i fogli dei registri di cui all'art. 1 e 3 unitamente ai tabulati nominativi dei pazienti.

Art. 10. — L'accordo ministeriale 22 dicembre 1988, relativo alla rivalutazione monetaria e all'incremento del costo del personale sarà applicato dalla Regione Lazio a condizione che gli organici dei servizi di dialisi convenzionati siano adeguati agli indici ed ai profili professionali espressi nel presente accordo.

2) di riservarsi di definire, d'intesa con le associazioni AIOP ed ARIS, un protocollo relativo alla qualità dei materiali da usare nei centri di dialisi; altresì all'unanimità

Col



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(Omissis)

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Saverio Guccione

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno Landi

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(1) leggasi "usarsi"
Col



SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29
della L.R. n. 13/77, si attesta che la
presente deliberazione n. 1474
del 7.3.90 è stata trasmessa alla
Commissione di controllo ai fini dell'Am-
ministrazione regionale con nota n. 41233
del 10.3.90
Il Segretario della Giunta Regionale

Col

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO

Sanità - Igiene - Ambiente

Settore Medicina Sociale

Ufficio III°

ACCORDO SUGLI ORGANICI DEL PERSONALE DEI SERVIZI DI DIALISI CONVENZIONATI TRA IL SETTORE DI MEDICINA SOCIALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA', LA COMMISSIONE REGIONALE DI VIGILANZA (art. 3 L.R. 39/79) E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

In ottemperanza all'incarico assegnato dall'Assessore alla Sanità in data 22.12.1989, il Gruppo costituito da funzionari e rappresentanti del settore di medicina sociale, della Commissione regionale di vigilanza e delle Associazioni di categoria, ha proceduto, nel corso di riunioni realizzate i giorni 4, 11 e 16 gennaio 1990, all'elaborazione di una ipotesi di modello organizzativo del personale dei servizi di dialisi, convenzionati (L.R. 30 aprile 1979, n. 39 e L.R. 64/87). L'articolato che segue è il risultato delle discussioni e dell'accordo raggiunto tra le parti, in applicazione della legge succitata.

ART. 1

I servizi di dialisi convenzionati devono disporre di un organico determinato, medico ed infermieristico, secondo i livelli qualitativi e quantitativi indicati nei successivi articoli, oltre al necessario personale ausiliario.

Presso la Direzione Sanitaria della Casa di cura è depositato un Registro del personale del Servizio dialisi, contenente: a) il nominativo del personale; b) i titoli professionali; c) la mansione svolta; d) le caratteristiche del rapporto di lavoro. Il registro è aggiornato ed è firmato manualmente dal Direttore Sanitario.

Nel caso di gruppi di lavoro fra loro indipendenti ed utilizzanti la stessa struttura, deve essere definito un organico proprio di ciascun gruppo. Ai fini di una corretta gestione del Servizio non è consentito organizzare gruppi in un numero superiore a quattro utilizzanti la stessa unità di struttura.

ART.2

Al fine di garantire la certezza continuativa di assistenza, il mantenimento di un adeguato livello di esperienza e la continuità terapeutica, il personale in organico al Servizio di dialisi può avere rapporto di lavoro dipendente, a tempo pieno o a tempo definito, ovvero rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Ma, in

ogni caso, il rapporto di lavoro o di collaborazione deve prevedere una durata non inferiore a 12 mesi ed una presenza settimanale in almeno tre turni per una durata complessiva non inferiore a 15 ore.

ART. 3

Data la particolare delicatezza della assistenza in dialisi ed il pericolo potenziale derivante dalla disattenzione da stanchezza psico-fisica, l'uso di lavoro straordinario nel servizio di dialisi è limitato alla copertura di condizioni di particolare necessità ed è comunque ristretto a non più di 12 ore settimanali; tali ore sono anche comprensive di orario straordinario richiesto al personale per improvvise necessità presso altre attività della Casa di cura.

Il Direttore Sanitario, nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate dalla legge, attesta mensilmente per ogni unità di personale addetto al Servizio: a) i turni ordinari previsti nel mese; b) le eventuali ore di straordinario effettuate nel mese precedente.

ART.4

Ove il Servizio di dialisi sia organizzato in forma autonoma con più gruppi di lavoro deve essere diretto da un Sanitario in possesso del diploma di specializzazione in nefrologia e dei titoli richiesti per svolgere la funzione di Dirigente responsabile di raggruppamento di unità funzionali (L.R. 64/87 art. 30) .

In caso di servizi di dialisi con unico gruppo di lavoro autonomo o aggregato a discipline affini, il servizio deve essere diretto da un Sanitario in possesso del diploma di specializzazione in nefrologia e dei titoli richiesti per Dirigente di Servizio (L.R. 64/87 art. 30) . Sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui al primo e secondo comma i sanitari che svolgevano le funzioni di Dirigenti responsabili dei Servizi dialisi all'entrata in vigore della legge L.R. 64/87 e cioè al 20.1.88. In quest'ultimo caso è richiesta almeno la presenza in organico di un Sanitario in possesso della specializzazione in nefrologia.

L'inserimento in organico del servizio di dialisi di un Sanitario è subordinato al possesso di un tirocinio di non meno di 200 gg. effettivi, presso un Servizio di nefrologia e/o dialisi pubblico. I centri di riferimento sono tenuti ad accettare i tirocinanti.

La norma del tirocinio non si applica ai Sanitari in servizio continuativo da almeno 6 mesi presso il servizio di dialisi della stessa Casa di cura al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Settore Medicina Sociale
Ufficio III°

La norma di cui al 3° comma, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco che indichi i posti disponibili per l'effettuazione del sopraddetto tirocinio.

ART. 5

Il personale di assistenza diretta in dialisi è costituito esclusivamente da infermieri professionali.

IL personale con qualificazione professionale di infermiere generico già in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente accordo può essere mantenuto in servizio presso i servizi di dialisi, ma con caratteristiche di figura ad esaurimento. Ogni rimpiazzo o nuova assunzione nel servizio dialisi può essere effettuata solo con infermieri professionali.

ART. 6

Il numero totale delle unità di organico, oltre il dirigente, dei medici operanti nel servizio, o nei gruppi, risulta, applicando la L.R. 39/79, dalla seguente formula:

$$\frac{1}{6} \times (f \times P) \times \frac{Hd}{HLs} \times K$$

ove P = numero dei pazienti in trattamento

f = 3 frequenze media delle prestazioni settimanali per paziente

Hd = n. ore durata di assistenza per ogni trattamento dialitico

HLs = n. ore settimanali di lavoro per unità

K = coefficiente incremento per sostituzioni

ART. 7

Il numero totale delle unità in organico oltre la caposala degli infermieri addetti al servizio, o nei gruppi, risulta applicando la LR. 39/79, dalla seguente formula:

$$\frac{1}{5} \times (f \times P) \times \frac{Hd}{HLs} \times K$$

ove i simboli corrispondono a quelli del precedente art. 6

ART. 8

Per una realistica determinazione del fabbisogno del personale si deve tener conto di una durata di 6 (sei) ore di assistenza per ogni

Settore Medicina Sociale
Ufficio III°

trattamento dialitico e di un coefficiente di sostituzione del personale pari a 1,25 (uno e venticinque) per il personale infermieristico e personale medico. Comunque, ai sensi della L.R. 39/79 l'organico di ogni servizio di dialisi convenzionato non può essere ~~superiore~~ ^{inferiore} a un sanitario responsabile +2 sanitari collaboratori, 1 caposala e 4 infermieri professionali.

ART. 9

I servizi di dialisi convenzionati del Lazio sono tenuti a rispettare il presente accordo a decorrere dal 1 Marzo 1990 e a trasmettere semestralmente i fogli dei registri di cui all'art. 1 e 3 unitamente ai tabulati nominativi dei pazienti.

ART. 10

L'accordo ministeriale 22.XII.1988, relativo alla rivalutazione monetaria e all'incremento del costo del personale sarà applicato dalla Regione Lazio a condizione che gli organici dei servizi di dialisi convenzionati siano adeguati agli indici ed ai profili professionali espressi nel presente accordo.

Letto confermato e sottoscritto

Commissione di Vigilanza:

Prof. G. Ruggieri
Prof. E. Ancarani
Dott. M. Biagnini
Dott. C. Di Veroli
Rag. C. Bianchi
Dott. F. Pellini Gabardini

A.I.O.P. e ARIS

Prof. M. Garofalo
Prof. M. Ilardi

Funzionari Regionali

Dott.ssa Rita Fornaro
Dott.ssa Marilena Maruelli
MM/aa